

C12281 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI/COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO LAT
Provvedimento n. 28141

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 febbraio 2020;

SENTITO il Relatore Professore Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, pervenuta in data 17 gennaio 2020;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (di seguito CNS) è una società cooperativa consortile attiva nel *facility management*, nel settore dei rifiuti e in diversi altri ambiti merceologici (ristorazione, pulizie, trasporto e logistica, energia, servizi museali, servizi di *reception* e guardiania, servizi sanitari). L'attività del consorzio consiste nell'acquisire appalti e commesse di lavoro, stipulando i relativi contratti con le committenze (pubbliche e private) e garantendo la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali tramite la struttura, le attrezzature e il personale delle consorziate (ad oggi circa 170 dislocate sull'intero territorio nazionale), alle quali affida in esecuzione il lavoro. Inoltre, il CNS fornisce supporto alle consorziate per il miglioramento dei livelli di qualità dei servizi e dell'organizzazione aziendale.

Il CNS non detiene partecipazioni di controllo in altre società.

Nel corso del 2018, il consorzio CNS ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato complessivo pari a [700-1.000] * milioni di euro.

2. Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico – LAT S.c.r.l. (di seguito CoopLat) è una società cooperativa, consorziata del CNS, che presta servizi di *facility management* e di gestione dei rifiuti, con specifico riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

CoopLat detiene partecipazioni di controllo in alcune società (In.Svi. Iniziative per lo Sviluppo S.r.l., Sistemi Integrati S.r.l., Ecolat Ambiente S.p.A., Etambiente S.r.l. e Sviluppo S.r.l.).

Nel corso dell'esercizio 2018, CoopLat ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato complessivo pari a [100-498] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. La comunicazione in esame ha per oggetto l'acquisizione, da parte del consorzio CNS, del controllo esclusivo della propria consorziata CoopLat, mediante l'acquisto, da parte del primo, di una quota di partecipazione non inferiore al 51% nel capitale sociale della seconda.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 498 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto e geografico

5. Dal punto di vista merceologico, i due settori interessati dall'operazione in esame sono quelli in cui opera la società oggetto di acquisizione, ossia (i) la prestazione di servizi di *facility management* e (ii) la gestione dei rifiuti.

6. (i) I servizi di *facility management* sono servizi integrati, richiesti sia da enti pubblici che da soggetti privati, e coinvolgono attività afferenti alla gestione di immobili ed edifici, unitamente ai loro impianti e servizi connessi.

* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

Schematicamente, i servizi integrati da prestare nell'ambito del *facility management* afferiscono alle macro-aree dei servizi di manutenzione degli impianti di un immobile (riscaldamento, condizionamento, elettrici, sanitari, ecc.), dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli spazi di un immobile (pulizia, sanificazione, disinfestazione, aree verdi, ecc.) e di altri servizi relativi alla gestione di immobili di grandi dimensioni (portierato, *reception*, facchinaggio, logistica interna, sorveglianza, ecc.). Il *facility management* è dunque finalizzato alla gestione integrata dei servizi di supporto per il funzionamento, la fruizione e la valorizzazione di beni immobiliari ed urbani¹.

7. Da un punto di vista geografico, la rilevanza del mercato *de quo* può indicarsi come nazionale, attese, in particolare, le predette caratteristiche della domanda e dell'offerta, nonché l'assenza di vincoli amministrativi che limitino l'esercizio dell'attività ad un ambito esclusivamente locale.

8. (ii) Con riferimento al settore dei rifiuti, in ragione delle attività delle Parti l'Operazione coinvolge i mercati della raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti solidi assimilati, che rappresentano dei monopoli locali nei quali opera una sola impresa, aggiudicataria del servizio ad esito di una procedura ad evidenza pubblica, ovvero affidataria dello stesso in via diretta secondo modalità *in house*. Rispetto a tali mercati, l'operazione comporta solamente la sostituzione di un operatore con un altro².

9. Riguardo alla dimensione merceologica e geografica di tali mercati, si osserva che l'unica occasione di confronto competitivo tra gli operatori attivi nella gestione della raccolta, spazzamento e trasporto di rifiuti urbani si realizza nella partecipazione alle gare indette per l'affidamento in esclusiva del servizio nei singoli ambiti locali, le quali individuano ciascuna un distinto mercato rilevante.

10. Quanto alle dimensioni geografiche di tali mercati delle gare, in prima approssimazione si può ipotizzare che ognuna delle future gare per la assegnazione del servizio individui un mercato di dimensione quantomeno nazionale, posto che la maggioranza degli operatori sono in grado di partecipare alle gare per detti servizi su tutto il territorio nazionale. Diversa valutazione si applicherebbe nel caso in cui, per la partecipazione alle gare, dovessero rilevare condizioni specifiche, legate al controllo di infrastrutture in determinate aree locali per lo svolgimento di attività a valle, in particolare per lo smaltimento del rifiuto indifferenziato.

Nel caso di specie, tuttavia, l'esatta definizione del mercato geografico delle gare per l'affidamento del servizio di raccolta spazzamento e trasporto di rifiuti urbani può essere lasciata aperta, atteso che la valutazione dell'operazione, in ogni caso, non muterebbe. Infatti, dalle informazioni fornite dalla Parte, risulta che nessuna delle imprese interessate possiede o controlla infrastrutture attive sui mercati a valle.

Effetti dell'operazione

11. (i) Con riferimento alla prestazione di servizi di *facility management*, al consorzio CNS è riconducibile una modesta frazione del relativo mercato nazionale, pari nello specifico al [1-5%]. All'esito dell'operazione in esame, tale quota subirà un incremento esiguo ([inferiore all'1%]), a fronte comunque della presenza sul mercato di diversi qualificati operatori concorrenti (quali Siram, Rekeep e soprattutto Engie, a cui è riconducibile il [20%-25%] del mercato).

12. (ii) Per quanto riguarda i mercati delle gare per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, entrambe le società interessate dall'operazione detengono, a livello nazionale, una quota inferiore all'1%, in presenza peraltro di importanti operatori quali Herambiente a cui sono riferibili quote molto maggiori.

13. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

¹ [Cfr. 1808 - GARA CONSIP FM4 - ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT, Provvedimento n. 27646 in Bollettino n. 19/2019.]

² [Cfr. C12149 - IREN/ACAM, Provvedimento n. 27041 del 14 febbraio 2018 in Bollettino n. 8/2018.]